

I controlli con la Polizia Stradale



Annunziata Cannavacciuolo - AUSL Imola

23 settembre 2025



Normativa e prescrizioni di riferimento

BENESSERE AL TRASPORTO

REGOLAMENTO (CE) n.1/2005 del 22 dicembre 2004 - “Sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate”.

DECRETO LEGISLATIVO 25 luglio 2007, n.151 - “Disposizioni sanzionatorie per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n.1/2005 sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate”.



Disposizioni di riferimento

I CONTROLLI CON LA POLIZIA STRADALE

L'allargamento dell'UE a nuovi Stati membri e l'incremento di scambi comunitari ed extra comunitari ha fatto registrare un sensibile aumento del numero delle imprese che esercitano l'attività di trasporto su strada di animali vivi in territorio italiano, sia come luogo di destinazione che di transito.

- **Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano** del 20.03.2008 (Rep. Atti n.114/eSR del 20 marzo 2008) - Prime disposizioni per l'autorizzazione al trasporto di animali vivi “ (procedura per l'autorizzazione al trasporto animali vivi - RER Determinazione 12453 del 2008)
- **Circolare Ministero Interno – Ministero della Salute del 08.11.2011** (n.300/A/8777/11/108/29 – n.0019371-P) per il potenziamento dei controlli di legalità nel settore del trasporto internazionale degli animali vivi. Attuazione del Reg. 1/2005
- **Protocollo d'Intesa tra il Ministero dell'Interno e il Ministero della Salute** per il potenziamento dei controlli di legalità nel settore del trasporto internazionale degli animali (3.10. 2011) – effettuazione di controlli congiunti tra polizia stradale e UVAC e/o Servizi Veterinari AUSL.
- **Ministero della salute** 0004192-P-05-03-2009 – comunicazione alle autorità competenti interessate ai sensi dell'art. 26 del Reg. 1/2005 delle irregolarità riscontrate.



Disposizioni di riferimento

I CONTROLLI CON LA POLIZIA STRADALE

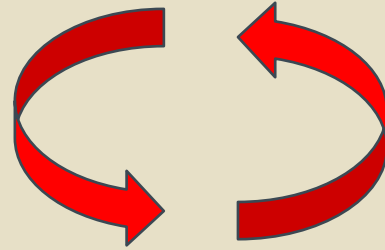
- **Anno 2014 - Protocollo D'Intesa tra la Regione Emilia Romagna e il Comando Regionale della Polizia Stradale** per il potenziamento dei controlli di legalità nel settore del trasporto degli animali
- **Anno 2015 - Definizione delle attività** concordate dal Comitato Tecnico di cui al Protocollo D'Intesa Regionale (programmazione dei servizi e formazione)
- **Anno 2016 - In adeguamento alla programmazione** del Ministero degli Interni (operazione «**Alto Impatto**») si programmano **anche** controlli nel trasporto di **alimenti**
- **Approvazione dello schema dell'Accordo operativo tra la Regione Emilia-Romagna ed il Comando Regionale Polizia Stradale** della Regione Emilia-Romagna per le attività di controllo congiunto, vigilanza e intervento in emergenza in materia di benessere animale durante il trasporto su strada (Delibera Num. 531 del 08/04/2019) validità triennale ultimo aggiornamento 01-09-2025 – istituzione di un gruppo tecnico composto da 2 rappresentanti per il Comando regionale del P.S. e da 4 rappresentanti per la Regione Emilia Romagna;



I controlli congiunti



Polizia stradale



UVAC

AUSL



Perché un protocollo d'intesa? Obiettivi



- Garantire la legittimità delle operazioni di trasporto di animali e **l'uniformità applicativa** delle disposizioni in materia, attraverso servizi congiunti;
- Applicare il **principio del coordinamento** tra le amministrazioni;
- **Per chiarire i ruoli** e le **responsabilità** nell'ambito di un'attività di controllo affidata a due diverse autorità competenti, garantendo a **reciprocità di intervento e di supporto**;
- Per **organizzare e programmare** i servizi ispettivi del personale che dipende da diverse Direzioni
- Per offrire **eventi formativi comuni**, in un'ottica di collaborazione e ottimizzazione delle risorse
- **Evitare sovrapposizioni** ed razionalizzare i controlli effettuati autonomamente sul territorio;
- Garantire la corretta e **completa applicazione delle sanzioni** anche nei trasporti comunitari;





I principali contenuti del **protocollo d'intesa**

1. Pianificazione centrale dei controlli
2. Modalità di contestazione delle irregolarità
3. Ricovero temporaneo degli animali e fermo amministrativo del veicolo
4. Formazione
5. Rendicontazione dei controlli effettuati (flussi informativi..)



1. Pianificazione dei controlli

PROGRAMMAZIONE ANNUALE PREDISPOSTO DAL MINISTERO DEGLI INTERNI

Valutazione distribuzione dei controlli

- La pianificazione parte da un'analisi delle rilevazioni di flussi di traffico, di punti di accesso del traffico internazionale, della presenza di porti e interporti, e terrà conto di **presidiare con maggior efficacia le direttrici sulle quali si realizzano i maggiori volumi di trasporto**, sia delle irregolarità sino ad oggi accertate sul territorio.
- Vigilanza sul fenomeno dell'abusivismo nel trasporto per ragioni di benessere ma anche per i rischi connessi alla sanità animale





1. Pianificazione dei controlli

Dove e quanto effettuare i controlli

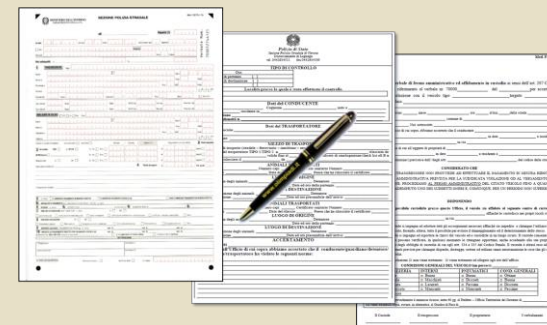
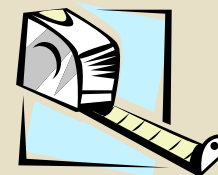
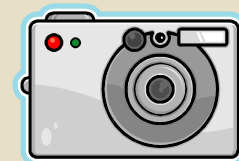
A destino

- Allevamenti, fiere, mercati, centri di raccolta, stalle di sosta, macelli

In itinere

- Durante il viaggio (autostrada casello e/o viabilità ordinaria)

Strumenti utili durante i controlli





2. Contestazione delle irregolarità

Servizi congiunti Polizia Stradale - UVAC e/o Servizi Veterinari dell'AUSL

«di norma la **Polizia Stradale** procederà all'accertamento e alla verbalizzazione delle sole violazioni relative alla disciplina giuridica della circolazione stradale, il personale dell'**UVAC** o dei servizi **Veterinari AUSL** redigerà, invece, gli atti concernenti l'accertamento e la contestazione delle violazioni al Regolamento (CE) n.1/2005, utilizzando il verbale di accertamento in conformità all'allegato 5 del decreto legislativo n. 151/2007»



2. Contestazione delle irregolarità

Servizi effettuati dalla sola Polizia Stradale

Quando i controlli sono effettuati esclusivamente da operatori in forza ai reparti della Polizia Stradale, questi redigeranno autonomamente:

- **il verbale di accertamento e il verbale di sanzione amministrativa** di cui all'allegato 5 del citato Decreto Legislativo n. 151/07, per le violazioni al Regolamento (CE) n. 1/2005
- **Inviare, per conoscenza** tali documenti al **SV** (quando i trasporti sono nazionali) o all'**UVAC/PIF** (quando i trasporti sono intracomunitari o verso paesi terzi)
- Le pattuglie della PS potranno procedere in modo autonomo alle contestazioni delle irregolarità di tipo documentale/amministrativo, strutturale del veicolo, di pianificazione e gestione del viaggio, che non incidano direttamente sulla salute e benessere degli animali.
- Per contestazioni di irregolarità sullo stato di benessere dovrà essere richieste intervento dei SV e/o UVAC



2. Contestazione delle irregolarità

Autorità competenti a ricevere gli scritti difensivi e destinatari proventi

CONTROLLI CONGIUNTI PS e/o SV

Il verbale di accertamento deve contenere: il destinatario dei proventi e l'autorità competente a ricevere gli scritti difensivi

TRASPORTI
NAZIONALI

NEL VERBALE
INDICARE:

**DESTINATARIO
PROVENTI DELE
SANZIONI **AUSL**
TERRITORIALMENTE
COMPETENTE**

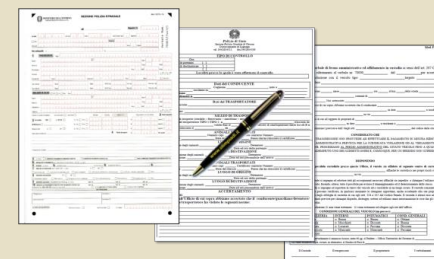
**SCRITTI DIFENSIVI
AL **DG DELLA AUSL****

TRASPORTI
INTERNAZIONALI

NEL VERBALE
INDICARE:

**DESTINATARIO
PROVENTI DELE
SANZIONI **AUSL**
TERRITORIALMENTE
COMPETENTE**

**SCRITTI DIFENSIVI
ALL'**UVAC-PIF**
TERRITORIALMENTE
COMPETENTE**





2. Contestazione delle irregolarità

Autorità competenti a ricevere gli scritti difensivi e destinatari proventi

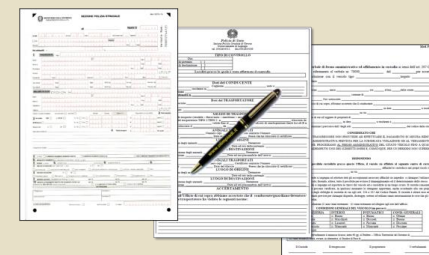
CONTROLLI CONGIUNTI POLIZIA STRADALE E PERSONALE UVAC O PIF – e/o SV AUSL

Il verbale di accertamento deve contenere: il destinatario dei proventi e l'autorità competente a ricevere gli scritti difensivi

TRASPORTI
INTERNAZIONALI

NEL VERBALE INDICARE:
DESTINATARIO PROVENTI
DELE SANZIONI **STATO**

SCRITTI DIFENSIVI
ALL'**UVAC-PIF**
TERRITORIALMENTE
COMPETENTE



3. Ricovero temporaneo degli animali e **fermo amministrativo** del veicolo

- Quando una violazione è commessa **utilizzando un veicolo immatricolato all'estero** si applicano le disposizioni dell'articolo 207 del Codice della Strada
- Qualora il trasgressore non si avvale della facoltà prevista per il pagamento in misura ridotta oppure non provvede a versare a titolo di cauzione si procede al **fermo amministrativo** del veicolo, con l'affidamento in custodia, a spese del responsabile della violazione
- La **redazione degli atti** sarà effettuata dal personale della Polizia Stradale, con l'indicazione del personale dell'UVAC e/o dell' AUSL che ha concorso nell'accertamento



3. **Ricovero temporaneo** degli animali e fermo amministrativo del veicolo

- Qualora si rendesse necessario **trasferire gli animali** su altro veicolo, si procede a trasbordare gli animali su altri veicoli o allo scarico immediato e alla loro adeguata sistemazione e cura, ricorrendo ai siti individuati dalle Regioni, o alle strutture individuate dalle Ausl territorialmente competenti;
- Gli animali possono essere ricoverati, **a spese del responsabile della violazione**
- Le stesse strutture potranno essere utilizzate nel caso di esecuzione del fermo amministrativo del mezzo

4. Formazione

Formazione rivolta sia agli operatori della polizia stradale che ai veterinari

Viene concordato un **programma annuale** di formazione dedicato per il personale deputato ai controlli.

5. Rendicontazione dei controlli

Le autorità devono registrare come servizio congiunto gli interventi effettuati indipendentemente dal riscontro o meno di irregolarità (relazione annuale)

La rendicontazione annuale al Ministero della Salute dell'attività ispettiva svolta da parte degli UVAC e dei Servizi Veterinari delle AUSL

Schema dell'Accordo operativo tra la Regione Emilia-Romagna ed il Comando Regionale Polizia Stradale

Le novità della Regione Emilia Romagna

- ✓ Controllo di alimenti di origine animale e vegetale, controllo di sottoprodotti di origine animale e di mangimi;
 - ✓ Servizi congiunti da effettuare in orario notturno o al mattino presto;
- ✓ Controlli aggiuntivi su reciproca segnalazione o previamente concordati, in sedi orari e luoghi diversi da quelli concordati a livello centrale;
 - ✓ Due eventi formativi all'anno rivolti alla Polizia Stradale;

Schema dell'Accordo operativo tra la Regione Emilia-Romagna ed il Comando Regionale Polizia Stradale

Gruppo tecnico

Composto da 2 rappresentanti per il Comando regionale del P.S. e da 4 rappresentanti per la Regione Emilia Romagna e ha il COMPITO:

- Elaborare e proporre un piano operativo congiunto degli interventi annuali
- Individuare le modalità per prescrivere, lo scarico immediato o il trasbordo di animali vivi e individuare strutture idonee;
- Predisporre relazione annuale contenente i dati ed i risultati delle attività;
- Condividere i contenuti tecnici per la formazione integrata;

Entrata in vigore del Reg. (UE) 625/2017



**DECRETO LEGISLATIVO
2 febbraio 2021, n. 27**

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI	
DECRETO LEGISLATIVO 2 febbraio 2021, n. 27 <u>Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 ai sensi dell'articolo 12, lettere a), b), c), d) ed e) della legge 4 ottobre 2019, n. 117.</u> IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri e, in particolare, l'articolo 14; Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme	Visto il regolamento (CE) n. 333/2007 della Commissione, del 28 marzo 2007, relativo ai metodi di campionamento e di analisi per il controllo ufficiale dei tenori di piombo, cadmio, mercurio, stagno inorganico, 3-MCPD e benzo(a)pirene nei prodotti alimentari; Visto il regolamento (CE) n. 767/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, sull'immissione sul mercato e sull'uso dei mangimi, che modifica il regolamento (CE) n. 1831/2003 e che abroga le direttive 79/373/CEE del Consiglio, 80/511/CEE della Commissione, 82/471/CEE del Consiglio, 83/228/CEE del Consiglio, 93/74/CEE del Consiglio, 93/113/CE del Consiglio e 96/25/CE del Consiglio e la decisione 2004/217/CE del



AUTORITA' COMPETENTI: Ministero della salute, Regioni, Az. Us1

D.lgs. 2 febbraio 2021, n. 27

Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625

Art. 2.

Autorità competenti e altro personale affidente alle autorità competenti

1. Il Ministero della salute, le regioni, le Provincie autonome di Trento e Bolzano, le Aziende sanitarie locali, nell'ambito delle rispettive competenze, sono le Autorità competenti designate, ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento, a pianificare, programmare, eseguire, monitorare e rendicontare i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali nonché procedere all'adozione delle azioni esecutive previste dagli articoli 137 e 138 del Regolamento, e ad accertare e contestare le relative sanzioni amministrative nei seguenti settori:

.....SETTORI: alimenti, mangimi, salute animale, sottoprodotti, benessere degli animali,
fitosanitari

Art. 28 - Reg. (UE) 625/2017

CAPO III

Delega di determinati compiti delle autorità competenti

Articolo 28

Delega da parte delle autorità competenti di determinati compiti riguardanti i controlli ufficiali

1. Le autorità competenti possono delegare determinati compiti riguardanti i controlli ufficiali ad uno o più organismi delegati o persone fisiche nell'osservanza delle condizioni di cui rispettivamente agli articoli 29 e 30. L'autorità competente assicura che l'organismo delegato o la persona fisica a cui sono stati delegati tali compiti abbia i poteri necessari per eseguirli efficacemente.
2. Quando un'autorità competente o uno Stato membro decide di delegare determinati compiti riguardanti i controlli ufficiali intesi a verificare il rispetto della normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera i) ad uno o più organismi delegati, attribuisce un numero di codice a ciascun organismo delegato, e designa le pertinenti autorità responsabili dell'approvazione e della supervisione di tali organismi delegati.

NON E' STATA EFFETTUATA DELEGA ai sensi dell'art. 28 e conseguente informazione alla commissione

OCCORRE DEFINIRE NUOVAMENTE I COMPITI DELLA POLIZIA STRADALE E DEL SERVIZIO VETERINARIO NELL'AMBITO DI UN NUOVO ACCORDO

Accertamento delle violazioni in materia di benessere animale ai sensi del D.lgs. 27/2021



Art. 13 «atti di accertamento» Legge 689/1981

Il D.lgs. 27/2021 adegua e raccorda le norme nazionali alle disposizioni del Regolamento (UE) 2017/625 in materia di alimenti, mangimi, salute e benessere degli animali, sottoprodotti di origine animale, prodotti fitosanitari e pesticidi.

L'art. 4 del Regolamento (UE) 2017/625 prevede che i controlli sul rispetto delle previsioni ivi previste siano coordinati ed eseguiti da "Autorità competenti" individuate da ciascuno Stato membro.

Nel nostro ordinamento, l'art. 2 del suindicato D.lgs. 27/2021, ha individuato il Ministero della salute, le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano e le Aziende sanitarie locali, quali Autorità competenti sulla materia in argomento, anche per l'attività di accertamento e contestazione delle sanzioni amministrative, senza ricomprendere le Forze di polizia, ad eccezione del Comando Carabinieri per la tutela della salute nei limiti in cui di esso si avvale il Ministero della salute.

Dalla lettura della norma si evince che il legislatore ha voluto sancire una riserva di competenza in favore delle predette Autorità competenti, con la conseguenza che, fuori dai casi costituenti reato, gli altri Organismi delle Forze di polizia non possono procedere alla contestazione degli illeciti amministrativi¹.

Nell'ipotesi di riscontro di violazioni di una delle norme in argomento direttamente da parte di un organo di polizia stradale, invece, sarà necessario fornire segnalazione alla ASL territorialmente competente, richiedendone l'intervento. Infatti, l'art. 2, comma 12, del d.lgs. 27/2021, prevede espressamente che il personale delle Forze di polizia, diverso da quello del predetto Comando Carabinieri, quando, nell'ambito dei controlli svolti durante le proprie attività istituzionali, sospetti la sussistenza di situazioni non conformi alla norma, debba darne tempestiva segnalazione alle Autorità competenti.

Si evidenzia che l'art. 28 del Regolamento (UE) 2017/625, prevede che le Autorità competenti possono delegare lo svolgimento dei controlli ad altri soggetti istituzionali. Tale facoltà, qualora praticata, consentirebbe di recuperare anche le Forze di polizia nel sistema degli Organi competenti ai controlli in materia.

Infine, per quanto riguarda, in particolare, l'accertamento delle violazioni in materia di salute e benessere degli animali durante il trasporto, si ritiene che gli organi di polizia giudiziaria mantengano la competenza nell'accertamento e contestazione delle violazioni di cui al d.lgs. 151/2007 in materia di trasporto di animali vivi².

Continua, dunque, ad operare anche l'art. 2, comma 2, del citato d.lgs. 151/2007 secondo cui per gli atti di accertamento per le violazioni sono, in ogni caso, competenti gli organi individuati dall'art. 13 della legge 689/1981 e, quindi, anche gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria.

Applicazione dell'istituto della diffida

Le autorità competenti che effettuano i controlli ufficiali nei settori di cui all'art. 2, comma 1, del d.lgs. n. 27/2021, sono tenute ad applicare l'istituto della diffida in caso di accertamento **per la prima volta** di una “non conformità”, di cui all'art. 5 del d.lgs. n. 27/2021, che comporta una sanzione amministrativa pecuniaria e sia valutata come violazione **sanabile**

Benessere animale

la violazione della normativa di settore è sanabile e quindi è applicabile la diffida solo nei casi in cui non abbia determinato conseguenze sul benessere degli animali detenuti in stabilimenti, inclusi i mezzi di trasporto. Il concetto di “non conformità sanabile”, nel settore del benessere animale, non può infatti prescindere dal fatto che, una volta che una determinata condotta abbia causato conseguenze sul benessere degli animali, non è più possibile a posteriori porre rimedio alla condizione verificatasi.

Applicazione dell'istituto della diffida

Registrazione e riconoscimento degli stabilimenti di cui al regolamento (UE) 2016/429 e d.lgs 134/2022.

La violazione degli obblighi di cui agli articoli 5 e 6 del d.lgs. n.134/2022 inerenti alla registrazione e al riconoscimento degli stabilimenti e degli operatori, inclusi i trasportatori, è non sanabile e pertanto la diffida non è applicabile. Lo stesso vale anche per la violazione consistente nello svolgimento da parte dell'operatore di attività quando la registrazione o il riconoscimento siano stati sospesi o revocati (fattispecie sanzionate dall'art. 17, commi 1 e 2 del d.lgs n. 134/2022).

La violazioni degli obblighi di comunicazione di modifiche e/o cessazioni di attività che non comporti conseguenze sulla tracciabilità degli animali o del materiale germinale può essere considerata sanabile e pertanto la diffida è applicabile.

Pagamento in misura ultraridotta

La L. n.71/2021 è intervenuta modificando la Legge “Campolibero” relativamente al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria in misura “ultraridotta”, introducendo le seguenti variazioni al comma 4:

*“Per le violazioni alle norme in materia agroalimentare per le quali è prevista l'applicazione **della sanzione** amministrativa pecuniaria, se già consentito il pagamento in misura ridotta, la somma, determinata ai sensi dell'art. 16, primo comma della citata L. n. 689 del 1981, è ridotta del trenta per cento se il pagamento è effettuato entro cinque giorni dalla contestazione o dalla notificazione.....”.* In particolare, il testo “*della sola sanzione*” è stato sostituito con “*della sanzione*”. Con questa modifica il legislatore ha voluto estendere la previsione dell'ulteriore riduzione del 30% della sanzione determinata ai sensi dell'art. 16 della L.n. 689/81 a tutti casi in cui è prevista la possibilità di detto pagamento in misura ridotta, eliminando la limitazione alle violazioni per le quali sia prevista l'applicazione della sola sanzione amministrativa pecuniaria.

Pertanto il pagamento in misura “ultraridotta” di cui al comma 4, dell'art. 1 del D.L. n. 91/2014, è applicabile anche alle violazioni nei settori di cui al d.lgs n. 27/2021.

Il pagamento in misura “ultraridotta”, trova applicazione solo nel caso in cui il pagamento è effettuato entro cinque giorni dalla contestazione o dalla notificazione.

Sintesi attività di controllo e riepilogo documentazione

PRESCRIZIONI PER IL VEICOLO

- **AUTORIZZAZIONE TRASPORTO ANIMALI**
- **CERTIFICATO DI OMOLOGAZIONE DEL VEICOLO** (per i lunghi viaggi)
- **CHECK-LIST PER LA CERTIFICAZIONE DEI REQUISITI DEI MEZZI DI TRASPORTO ...** (viaggi bevi)
- Piano di emergenza (per lunghi viaggi)
- Carta di circolazione del veicolo
- **REQUISITI DI IDONEITA' DEI VEICOLI**

PRESCRIZIONI PER IL CONDUCENTE

- **CERTIFICATO DI IDONEITA' DEL CONDUCENTE/GUARDIANO**
 - equidi domestici – bovini – suini – ovini – caprini – pollame
- **PRATICHE DI TRASPORTO**

PRESCRIZIONI PER IL CARICO/VIAGGIO

- Ex-Modello IV (**DDA**): per trasporti nazionali
- Certificato Sanitario (**TRACES**): per i trasporti comunitari
- Documento Veterinario Comune di Entrata (**DVCE**): per i trasporti extracomunitari
- **GIORNALE DI VIAGGIO** - per i lunghi viaggi in ambito internazionale
- **ATTESTAZIONE DI IDONEITA' AL TRASPORTO VERSO IL MACELLO DI ANIMALI AFFETTI DA MALATTIE O LESIONI LIEVI** (allegato I, capo I, punto 3)
- **REQUISITI DI IDONEITA' DEGLI ANIMALI**

Grazie per l'attenzione

